

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**NARDONE.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a breve dovrebbe essere definita la pianta organica dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato;

in tale prospettiva dovrebbero attivarsi, per effetto della automazione delle linee ferroviarie, i prepensionamenti già previsti nella legge finanziaria;

esistono diversi casi di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aventi i titoli per essere prepensionati, che vivono gravi difficoltà per la presenza nelle loro famiglie di disabili gravi. Ad esse non viene dato alcun aiuto in termini di assistenza e di sostegno morale e spesso il peso insostenibile del disagio ricade unicamente su un solo familiare —:

se non ritengano indispensabile, al momento della definizione dei prepensionamenti, dare priorità ai dipendenti delle famiglie con figli disabili gravi, che vivono stabilmente in famiglia, dando così un aiuto concreto alle famiglie stesse.

(5-06710)

**MAMMOLA.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato s.p.a., in quanto società che esercisce un servizio pubblico disciplinato da contratti di programma e di servizio, debbono predisporre gli orari tenendo conto delle esigenze e delle necessità dei cittadini e dei clienti;

il nuovo orario estivo prevede una generica riduzione della quantità dei treni

che ha colpito in modo particolare i convogli a carattere locale utilizzati dai lavoratori pendolari;

fra le zone italiane più colpite dalla politica indiscriminata volta alla riduzione dei treni abitualmente usati dai lavoratori vi è la zona del Verbano Cusio Ossola dove l'insufficienza dei servizi lamentata da anni dai lavoratori si è ulteriormente aggravata: infatti nelle ore della prima mattinata, sono stati soppressi ben 6 treni sulla linea Domodossola Omegna mentre sulla linea Domodossola Milano i primi cinque treni utili della mattinata viaggiano con tempi rallentati rispetto al precedente orario estivo con la sola eccezione del Regionale 10685 che, almeno in linea teorica ha ridotto di 12 minuti la durata del viaggio ma che, in realtà, arriva costantemente in ritardo alla stazione di Milano Porta Garibaldi danneggiando così i lavoratori;

si calcolano in circa 5.000 i lavoratori e gli studenti che utilizzano quotidianamente il treno per i collegamenti fra l'area del Verbano Cusio Ossola con gli altri centri del Piemonte e con Milano; tale situazione di grave difficoltà, segnalata anche in passato dai Sindacati, dalle organizzazioni dei consumatori, e dal Comitato pendolari del Verbano Cusio Ossola, è aggravata dalla mancata predisposizione di servizi sostitutivi su gomma —:

quali iniziative siano previste per indurre i vertici delle Ferrovie dello Stato a rivedere la politica discriminante nei confronti del traffico pendolare adottata di recente;

se, in particolare in ordine ai problemi della provincia del Verbano Cusio Ossola, non si ritenga opportuno intraprendere le necessarie azioni per garantire la regolarità di marcia dei treni dei pendolari e consentire così ai lavoratori di poter programmare con ragionevoli margini di sicurezza i tempi dei propri spostamenti;

quali siano le risposte che le Ferrovie dello Stato intendono dare alle numerose, e finora disattese, richieste avanzate dai

sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni dei consumatori e dal comitato dei pendolari del Verbano Cusio Ossola, di un incontro nel corso del quale vengano esaminati, e possibilmente risolti, i disservizi che penalizzano i lavoratori e gli studenti;

come, nel caso le Ferrovie dello Stato volessero sottrarsi all'incontro con sindacati, si intenda intervenire per richiamare i vertici della azienda al rispetto delle regole di trasparenza e di confronto democratico con i cittadini cui deve uniformarsi una società che gestisce un servizio di pubblica necessità;

se risulta che nel prossimo orario invernale 1998-1999 si intendano affrontare e risolvere i problemi dei lavoratori e degli studenti del Verbano Cusio Ossola;

quali azioni si intendano assumere nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinché, in attesa dell'entrata in vigore del prossimo orario invernale, vengano predisposti i necessari servizi alternativi in sostituzione dei treni soppressi sulla linea Domodossola Omegna Borgomanero Novara. (5-04711)

**ROSSETTO.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni, disciplina l'intervento dello Stato in favore della cinematografia nazionale. Tale normativa prevede il finanziamento di quei film che vengono giudicati di interesse culturale nazionale da una Commissione appositamente istituita presso il Dipartimento dello spettacolo;

l'articolo 56 della legge 1213/1965 stabilisce che «tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze anche creditizie previste» dalla legge stessa debbano essere resi pubblici. Nonostante ciò, fino ad oggi, tutte le delibere approvate dalla Commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico non sono state rese note;

la legge 241/90, stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo [...], deve essere motivato [...]... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria»;

il Garante per l'editoria, interpellato dall'interrogante in ordine al rifiuto che il dipartimento dello Spettacolo ha opposto alla richiesta di accedere alle delibere relative alle erogazioni dei finanziamenti, ha testualmente sottolineato che «la legge 675/96 non reca alcun principio che possa comportare una diminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quanto non pone ostacoli all'eventuale inclusione nella risposta alle interrogazioni o alle interpellanze delle pertinenti informazioni di carattere personale»;

il giorno 17 giugno 1998 presso il Dipartimento dello Spettacolo la Commissione per il credito cinematografico ha disposto il finanziamento delle seguenti opere filmiche:

**FILM:** Garage Olimpo;

**REGISTA:** Marco Bechis;

**CATEGORIA:** Interesse culturale nazionale;

**FINANZIAMENTO:** 877.000.000.

**FILM:** A casa di Irma;

**REGISTA:** Alberto Bader;

**CATEGORIA:** Interesse culturale nazionale — Articolo 8;

**FINANZIAMENTO:** 1.202.000.000.

quali siano le motivazioni che hanno determinato il finanziamento delle suddette opere filmiche;

in particolare se, per la valutazione dell'importo attribuibile a ciascuna pellicola, si siano presi in considerazione i risultati artistici e commerciali ottenuti precedentemente dal regista, e se le somme incassate abbiano consentito la restituzione dei finanziamenti erogati in passato;

quali proposte siano state respinte e con quali motivazioni. (5-04712)

**VOLONTÈ.** - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

la popolazione residente nella frazione Val Mulini del comune di Ronago (CO) lamenta già da diverso tempo l'impossibilità di guardare i programmi dell'emittente pubblica a causa della debolezza del segnale televisivo RAI che non riesce a superare le montagne e i ripetitori della televisione svizzera;

nonostante il pagamento del canone molti cittadini sono stati costretti a comprare antenne paraboliche e ricevitori digitali, e malgrado ciò alcuni programmi sono criptati -:

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire la visione dei programmi dell'emittente pubblica alle popolazioni della predetta zona, i quali, nonostante il pagamento del canone, sono stati costretti a sostenere ulteriori spese per poter accedere ad un servizio già pagato e per evitare che il crescente malumore si trasformi in indesiderate forme di protesta. (5-04713)

**TOSOLINI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

sono note le vicende legate alla crisi occupazionale dell'area della Malpensa;

tra le questioni sul tappeto, oltre a quelle legate all'ambito strettamente aeroportuale ed aereo, vi sono anche difficoltà organizzative e di assetto lavorativo del servizio taxi;

i tassisti della provincia di Varese da tempo chiedono una regolamentazione del trasporto persone a mezzo taxi ed autonoleggio;

gli impegni del Governo, ma soprattutto le istanze provenienti appunto dagli operatori del trasporto persone della pro-

vincia di Varese, sembrano essere stati accantonati in quanto il decreto-legge n. 422 del 1998 sancisce che in tutti gli aeroporti esistenti nel Paese possono effettuare il servizio di trasporto persone solo gli operatori della città capoluogo di regione e quelli del capoluogo di provincia territorialmente competenti, nel nostro caso Milano e Varese;

nello specifico sarebbero esclusi dal servizio per esempio gli operatori di Gallarate, Busto Arsizio, Somma Lombardo eccetera, vale a dire i centri della provincia di Varese che di fatto sono contigui alla Malpensa;

esiste una sostanziale disparità di accesso all'aerostadio della Malpensa tra operatori di Milano e quelli di Varese;

si aggiunge la notizia che la provincia di Varese ha preannunciato la concessione di ulteriori licenze per il trasporto di persone;

la legge regionale Lombardia n. 20 del 15 aprile 1995, articolo 8, prevede l'istituzione per il trasporto di persone di « zone di intensa conurbazione », paradossalmente con l'esclusione del servizio nelle aree limitrofe alla Malpensa;

le zone che saranno verosimilmente approvate in sede regionale - con parere positivo già espresso in data 21 aprile 1998 - sono Milano città e zone limitrofe, e le città capozona di Varese, Bergamo, Brescia, Como e comuni limitrofi;

i tassisti della provincia di Varese, consapevoli delle ricadute negative provocate dalla recente legiferazione, hanno sottoscritto in maniera unitaria una richiesta di « conurbazione allargata » -:

se non ritengano opportuno e doveroso, a fronte delle ufficiali prese di posizione della Cna di Varese a proposito di questa penalizzante situazione, che la citata normativa sia urgentemente modificata, eliminando la limitazione ai soli operatori delle città capoluogo, consentendo così l'inserimento del servizio taxi anche nelle città di Gallarate e Busto Arsizio

nonché in tutti i comuni che di fatto confinano con il sedime aeroportuale di Malpensa 2000. (5-04714)

MARIO PEPE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nel Mezzogiorno la situazione lavoro-sviluppo è insostenibile ed ha raggiunto livelli di guardia tali da richiedere l'idea-zione di politiche e strutture che riconoscano il sud come grande opportunità per rilanciare l'economia del nostro Paese nel quadro europeo;

gli strumenti e gli incentivi introdotti dal Governo — anche quelli *in itinere* — per favorire il protagonismo locale e la concertazione necessitano di interventi mirati e di ben individuate aree attrezzate per l'allocazione di attività produttive;

nell'area dell'Ufita e dell'*hinterland* ariane-ese la rete viaria ferrata è inadeguata ed in fase di progressivo smantellamento, mentre non ne esiste alcuna che permetta il collegamento tra il polo industriale di Flumeri (Avellino) con la Fiat-Iveco ed il polo di sviluppo tecnologico di Camporeale-Ariano;

tale è lo stato di disinteresse generale che perfino il ministero delle finanze, mentre attua i dettami profondamente innovativi della « Bassanini », distribuisce le gabelle ai contribuenti con la denominazione « Ariano di Puglia » anziché Ariano Irpino, collocando il comune della provincia di Avellino nel territorio pugliese;

non esiste un'attribuzione adeguata di risorse, per un territorio già colpito da eventi sismici ciclici, per un sano sostegno alle iniziative produttive, soprattutto a favore del settore agroalimentare e della piccola e media impresa industriale ed artigianale che possano accentuare lenti livelli di dinamismo socio-economico —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché si realizzino quelle condizioni che permettano il potenziamento dei distretti industriali esistenti — Valle Ufita-Campo-

reale Ariano — con incisive e concrete erogazioni alle autorità locali competenti per la gestione del territorio, adoperandosi altresì o attraverso l'ASI o attraverso il comune di Ariano, affinché sia definito il piano del territorio dell'area ariane-ese, utilizzando anche quelle risorse che fanno riferimento alle leggi nazionali riguardanti non solo la ricostruzione ma anche la rinascita economico-produttiva del territorio dell'Ariane-ese e della Baronia della provincia di Avellino. (5-04715)

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina sul Fondo di solidarietà nazionale, come modificata con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, prevede che il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico;

i parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e comune, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri/premi, rilevabili nel sistema informativo agricolo nazionale, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri;

l'indagine svolta dall'Asnacodi — organismo nazionale che rappresenta i consorzi di difesa — rileva forti discrepanze e sperequazioni tra prodotto e prodotto nella determinazione della spesa assicurativa ammessa a contributo (per esempio 87 per cento sui vivai di vite contro il 66 per cento sulle pere precoci o, ancora, 83 per cento sul pomodoro contro il 76 per cento sulla frutta); la stessa discordanza viene rilevata a livello territoriale tra comune e comune, anche nel caso siano limitrofi e

per lo stesso prodotto, dove il contributo statale può essere uno la metà dell'altro;

nella riunione presso il Mipa tenuta lo scorso 10 giugno alla presenza del sottosegretario senatore Borroni, il ministero ha riconosciuto il perdurare di discrepanze e squilibri nello specifico sistema contributivo statale, annunciando la volontà di incontrare le parti agricole per esaminare il quadro della situazione che si viene a delineare con l'applicazione dei parametri contributivi determinati con decreto ministeriale n. 100.706/1998 -:

quali azioni o interventi urgenti intenda adottare per verificare la completezza e la correttezza dei dati imputati alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che risultano difformi da quelli risultanti dalla banca dati presente presso l'Asnacodi, pur utilizzando le medesime fonti di alimentazione;

quali azioni o interventi urgenti intenda adottare al fine di porre rimedio agli effetti distorsivi dei parametri contributivi, determinati con decreto ministeriale n. 100.706/1998 che, in contrasto con la volontà del legislatore, penalizzano le aree e le produzioni a più grave rischio climatico e non attendono alla doverosa parità di trattamento dei produttori agricoli che ricorrono all'assicurazione agricola agevolata. (5-04716)

CONTE, LEONE, BERRUTI, GIOVANNI PACE, CONTENTO e ANTONIO PEPE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'approvazione, nel corso degli anni più recenti, di provvedimenti legislativi spesso contraddittori o di difficile comprensione ha determinato notevoli difficoltà per quanto riguarda la certezza del diritto, laddove si è tradotta nell'adozione, da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria, di atti viziati da gravi difetti, ingenerando così il ricorso, da parte dei contribuenti interessati, agli organi della giurisdizione tributaria;

l'entità del contenzioso tributario pendente risulta costantemente in crescita, stante il fatto che i contribuenti sono spesso costretti, in presenza di provvedimenti dell'amministrazione finanziaria gravemente lesivi dei loro diritti, ad impugnare gli stessi provvedimenti davanti alle commissioni tributarie per ottenere la tutela dei propri diritti; inoltre, al momento non appare chiara l'efficacia di alcuni provvedimenti adottati dal Governo, quali la riforma dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziaria, volti a disincentivare il ricorso alla giustizia tributaria;

la disposizione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che stabilisce che la parte soccombente nei giudizi presso le commissioni tributarie è condannata a rimborsare le spese di giudizio, ferma restando la possibilità della commissione tributaria di dichiarare in tutto o in parte compensate le medesime spese, a norma dell'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, in pratica non troverebbe attuazione se non in via eccezionale, preferendo le commissioni ripartire le spese fra le parti, a prescindere dall'esito del giudizio;

tale prassi in molti casi, e soprattutto quando l'entità della controversia, dal punto di vista patrimoniale, non è particolarmente rilevante, fa desistere i contribuenti dalla presentazione dei ricorsi, anche se la decisione della controversia sarebbe loro favorevole, per evitare di sostenere, sia pure parzialmente, le spese di giudizio -:

quali costi derivino all'amministrazione dal mancato utilizzo dei poteri di autotutela, che le sono attribuiti dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 564/1994, convertito dalla legge n. 656 del 1994, che consente all'amministrazione finanziaria di annullare di ufficio o di revocare propri atti illegittimi o infondati, anche in termini di spese di giudizio;

se non ritenga che l'applicazione, senza eccezione, del principio affermato nel citato articolo 15 potrebbe costituire

un elemento utile allo scopo di indurre l'amministrazione finanziaria ad una maggiore cautela nell'adozione di provvedimenti di sua competenza, al fine di evitare di sostenere l'onere del pagamento della liquidazione delle spese di giudizio, e se a tal fine non consideri opportuna la parziale modificazione della disposizione richiamata in modo da escludere che le Commissioni tributarie possano ripartire le spese del giudizio in difformità al principio stabilito. (5-04717)

GIORDANO, STRAMBI, CANGEMI e DE CESARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il settore delle imprese di pulizia occupa circa 450.000 addetti dislocati in oltre 35.000 imprese fra aziende e cooperative;

l'utilizzo sempre più massiccio nell'assegnazione degli appalti del sistema del massimo ribasso sta producendo conseguenze pesanti per quanto riguarda i livelli occupazionali;

non risulta ancora ottemperato l'impegno assunto in sede di firma del contratto nazionale di lavoro per l'approvazione di un provvedimento legislativo che estenda *erga omnes* i trattamenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

è attualmente alla firma un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che introduce il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato assunto l'impegno da parte del Governo per la definizione di un capitolato tipo che costituisca un vincolo per tutte le amministrazioni pubbliche nell'effettuazione delle gare di appalto;

il ritardo nell'attuazione dei suddetti impegni rischia di vanificare l'erogazione della seconda *tranche* di aumento contrattuale dovuta e di aggravare ulteriormente la situazione occupazionale in quanto nel frattempo proseguono le assegnazioni di

appalti con il sistema del massimo ribasso con tutte le drammatiche conseguenze che questo comporta sui livelli occupazionali;

le associazioni sindacali di categoria, nonché numerose amministrazioni locali hanno manifestato la loro più viva preoccupazione —:

se non si ritenga necessario emanare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 luglio 1998 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che indica come criterio di aggiudicazione delle gare di appalto pubbliche per i servizi di pulizia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa anziché del massimo ribasso;

se non si ritenga inoltre opportuno prevedere che nel testo di tale decreto siano specificati i seguenti criteri per la determinazione della congruità dell'offerta:

a) la specifica della composizione del prezzo con riferimento al numero di ore di lavoro in relazione al personale impiegato, con indicazione del costo orario riferito alla qualifica, dei costi per divise, macchinari, attrezzature e prodotti uniformati alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) l'inammissibilità di offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dai contratti integrativi territoriali ed aziendali e dalle norme previdenziali, assistenziali ed assicurative risultanti da atti ufficiali, al fine di attuare la parità contributiva per tutte le imprese del settore a prescindere dalla loro natura giuridica;

c) la non ammissibilità delle offerte di aziende, consorzi e cooperative non in grado di dimostrare di avere un servizio di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza di quanto previsto dalla legge n. 626 del 1994;

se non si ritenga opportuno infine che nel capitolato tipo siano previste, pena la risoluzione dei contratti di appalto, le seguenti condizioni:

a) il rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali, sia per quanto riguarda il numero delle lavoratrici e dei lavoratori presenti nell'appalto che per l'orario di lavoro svolto;

b) il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia e dei contratti integrativi territoriali ed aziendali in tutte le loro parti;

c) l'indicazione delle imprese che effettivamente svolgeranno il servizio in caso di aggiudicazione dell'appalto ad associazioni temporanee di impresa e/o consorzi e il rafforzamento delle misure in materia di divieto di sub-appalto;

d) l'obbligo per le cooperative aggiudicatarie di appalti di pulizia e simili, a presentare una dichiarazione di impegno al fine di non modificare lo *status* giuridico da lavoratore dipendente a socio lavoratore in assenza di volontaria e formale richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro come stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia;

e) la reale verificabilità della documentazione comprovante l'effettivo versamento delle quote contributive ed assicurative dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia e delle disposizioni degli enti previdenziali ed assicurativi competenti;

f) che le imprese che hanno sede in un luogo diverso dalla sede dell'appalto assegnato, siano tenute all'apertura di una posizione specifica presso le sedi degli istituti previdenziali ed assicurativi che hanno competenza territoriale coincidente con la sede dell'appalto. (5-04718)

FONTAN. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

circa un anno fa, l'emittente privata Radio 69 di Merano aveva dovuto chiudere per mancanza di concessione;

attualmente la stessa radio ha sede a Bolzano e trasmette sulla frequenza 98,100;

l'emittente privata Radio « Burggräfler Landfunk », trasmette a Bolzano sulla frequenza 91,900 che, però, risulta essere assegnata anche ad un'altra radio ovvero a Radio Nord;

Radio Dolomiti di Trento sta trasmettendo programmi in tutta la regione Trentino-Alto Adige senza avere una concessione —:

se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se non ritenga opportuno precisare i termini entro i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inizierà ad operare effettivamente, vista l'urgenza di fare chiarezza in materia di frequenze nel settore dell'emittenza radiotelevisiva privata. (5-04725)